

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

È costituita in data 18 giugno 1998 l'Associazione denominata: **ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA PAOLO VI**, di seguito "Associazione", che aderisce alla FISM – Federazione Italiana Scuole Maerne Autonome – Roma.

Art. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Piazza degli Alpini, 8 a Molvena (VI) – 36060.

Il numero di telefono dell'Associazione è: 0424 470432.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma dell'art. 37 del presente Statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

Art. 5

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Istituire la Scuola Materna, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita; tale indirizzo è per sua natura imm modificabile.
- b) Gestire la Scuola Materna, al fine di garantire ai bambini e alle bambine in età prescolare, che essa accoglie, adeguata assistenza, promuovendo una educazione cristiana della vita in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell'educazione dei figli, nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici del D.P.R.N.A. 2596 del 3 giugno 1991.

- c) Promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo b), l'accoglimento dei bambini aventi disabilità non è soggetto ad alcuna preclusione, ma sarà regolato da un'eventuale convenzione tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione interessata, per l'assegnazione di equo contributo, onde poter dotare la scuola materna di adeguata ed idonea attrezzatura igienico-didattica, e poter assumere specifico personale, sufficiente per garantire l'assistenza richiesta.

Art. 6

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'articolo 5 del presente Statuto, utilizza un immobile e la relativa area di terreno, messi a disposizione dalla Parrocchia di San Zeno di Molvena, attraverso un comodato regolamentato da una apposita convenzione.

Art. 7

L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità, potrà acquistare beni immobili, stipulare contratti e convenzioni, previa per queste ultime il parere della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), con Enti Pubblici statali, parastatali e regionali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alle sue stesse finalità.

Art. 8

L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale-educativo: mensa, trasporto, orari, iscrizioni, attrezzatura didattico-sanitaria, ecc.

L'utilizzo di tali strumenti sarà fissato da un regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti, per l'ordinato funzionamento della Scuola Materna.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 9

L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Soci Aggregati e Soci Onorari.

- a) Sono denominati Soci Fondatori i firmatari dello Statuto, all'atto della costituzione dell'Associazione, e quelli successivamente cooptati.

I Soci Fondatori dovranno essere non meno di sette e sempre in numero dispari.

Qualora si determini una vacanza tra i Soci Fondatori, i rimanenti provvedono al completamento mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il Socio acquista quindi la qualifica di Socio Fondatore a tutti gli effetti.

La condizione di Socio Fondatore è permanente.

- b) Sono denominati Soci Onorari tutti i genitori o tutori dei bambini e delle bambine, iscritti e frequentanti la Scuola Materna.
- c) Sono denominati Soci Onorari le persone riconosciute dal Comitato di Gestione, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Scuola Materna.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statuarie, al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate.

La qualifica di Socio è personale e non può essere trasferita ad altri, nemmeno in caso di morte.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Art. 10

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative dei Soci e dai vari contributi;
- da beni mobili e immobili, intestati all'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi di Enti Pubblici, stati, parastatali, regionali e da erogazioni di Enti Privati;
- da proventi di iniziative proprie dell'Associazione.

Le quote associative:

- Le quote associative annue saranno stabilite, di anno in anno, dal Comitato di Gestione.
- Le quote dei Soci Aggregati varieranno in funzione delle necessità di copertura delle spese sociali fino al pareggio di bilancio.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 11

La chiusura dell'esercizio finanziario è determinata dal Regolamento. In mancanza di regolamento, l'esercizio coincide con l'anno solare.

TITOLO QUINTO

ORGANI

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) I Soci Fondatori.
- b) L'Assemblea dei Soci.
- c) Il Comitato di Gestione.
- d) Il Presidente del Comitato di Gestione.
- e) Il Consiglio Direttivo, qualora nominato.
- f) Il Segretario Esecutivo.
- g) Il Collegio Sindacale, qualora nominato.

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro dell'Associazione, aggiornato annualmente.

Il diritto di voto in Assemblea è riservato esclusivamente ai Soci Aggregati in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 14

Il Comitato di Gestione è composto da cinque o più membri, eletti liberamente dall'Assemblea. Fra di essi deve essere eletto un rappresentante per ogni sezione attiva. Qualora le sezioni fossero più di cinque, aumenterà il numero dei membri da eleggere fino al numero dispari superiore.

Del Comitato di Gestione faranno parte di diritto, con voto consultivo:

- a) Il parroco pro-tempore o suo delegato.

- b) La Direttrice della Scuola Materna.
- c) Una persona delegata dai Soci Fondatori.

I membri del Comitato di Gestione verranno eletti ogni tre anni e potranno essere rieletti.

Essi decadranno dalla carica con la perdita della qualità di Soci e saranno sostituiti dai non eletti in ordine alle preferenze ricevute in sede di votazione.

In caso di parità di preferenze verrà eletto il maggiore di età.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è eventualmente costituito nell'ambito del Comitato di Gestione. È composto da:

- a) Il Presidente od il Vice Presidente del Comitato di Gestione.
- b) La Direttrice della Scuola Materna.
- c) Il Segretario Esecutivo.
- d) Un rappresentante dei genitori.

Il Consiglio Direttivo è aperto anche ad altri membri del Comitato di Gestione, con specifici incarichi.

Art. 16

Il Segretario Esecutivo è eletto dal Comitato di Gestione, anche al di fuori dei suoi componenti. Egli resterà in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

TITOLO SESTO

COMPITO DEGLI ORGANI

Art. 17

Tutte le controversie sociali tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Soci Fondatori. Essi giudicheranno a maggioranza, con imparzialità e senza formalità di procedura.

Art. 18

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i membri del Comitato di Gestione;

- discute sul bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e dando suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione;
- esprime il parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- elegge eventualmente il Collegio Sindacale;
- fa proposte e dà pareri sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;
- delibera su tutti gli argomenti proposti in Assemblea.

Art. 19

I Soci vengono convocati in Assemblea dal Presidente del Comitato di Gestione, almeno due volte all'anno:

- all'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di ottobre, per l'elezione dei membri del Comitato di Gestione;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, fra l'altro, del bilancio consuntivo.

La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, e anche mediante l'affissione della convocazione all'albo della Scuola, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta e portata a conoscenza dei Soci con le formalità suddette.

Art. 20

L'Assemblea può deliberare con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione, di qualsiasi numero di Soci in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, valida soltanto per l'Assemblea a cui si riferisce. Ogni Socio può avere una sola delega.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Art. 22

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipare all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali di delibera delle Assemblee e la copia del bilancio, quando approvato, resteranno affissi all'albo della Scuola per i quindici giorni successivi alla data della delibera.

Art. 23

Hanno il diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci Aggregati.

I Soci Fondatori ed i Soci Onorari potranno intervenire senza diritto di voto.

Art. 24

Il Comitato di Gestione:

- elegge il Presidente tra i suoi membri;
- elegge il Vice Presidente e ne determina le competenze;
- nomina il Segretario esecutivo e ne specifica le competenze;
- realizza le iniziative dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Scolastico, qualora previsto dal Regolamento;
- delibera tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario;
- delibera la misura della quota associativa e le modalità del suo versamento da parte delle famiglie da sottoporre a parere dell'Assemblea;
- predispone il Regolamento interno della Scuola Materna in ordine allo svolgimento delle varie attività didattico-ricreative ed assistenziali di cui all'art. 8, previa presentazione all'Assemblea per la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera la nomina del personale;
- predispone il bilancio preventivo e propone all'Assemblea il bilancio consuntivo.

Art. 25

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità vale il voto di chi presiede.

Non è ammessa la delega.

La convocazione del Comitato di Gestione deve essere comunicata, con semplice lettera e con pubblicazione all'albo della Scuola, con gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Di Gestione è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, oppure dal componente più anziano di età.

Art. 26

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea dei Soci, il Comitato di Gestione ed il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Gestione;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione;
- provvede agli atti amministrativi;
- in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 27

Il Vice Presidente:

- adempie ai mandati che il Comitato di Gestione ritenga opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo ha funzione di coordinamento agile e tempestivo della corrente attività di gestione ordinaria della Scuola, con l'incarico di riferire del suo operato al Comitato di Gestione.

Art. 29

Il Segretario Esecutivo ha il compito di intervenire in ogni momento per le necessità pratiche di gestione delle attività della Scuola Materna.

Art. 30

Il Collegio Sindacale è composto dai Sindaci, in numero di due, eventualmente nominati dall'Assemblea fra gli associati. Essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Ad essi compete il controllo contabile e la verifica dell'esistenza delle attività riportate nel

bilancio dell'Associazione. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 31

Le cariche sociali sono gratuite.

Oltre a quanto stabilito dall'art. 9 lett. a), per i Soci Fondatori, i Soci Aggregati, lett. b), eletti dall'Assemblea, saranno sostituiti, nel caso che per qualsiasi motivo vengano a cessare di far parte del Comitato di Gestione, dai primi non eletti fino alla scadenza del Comitato di Gestione.

TITOLO SETTIMO

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 32

I componenti del Comitato di Gestione, che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 33

Ogni Socio può rendere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il Socio che non rispetta gli impegni associativi può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei Soci, o, in caso urgente, dal Comitato di Gestione, che richiederà la ratifica dell'operato alla prima Assemblea.

I Soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a ricevere a qualsiasi titolo quanto versato all'Associazione.

I Soci Aggregati perdono la loro qualifica di Soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola Materna.

TITOLO OTTAVO

ORGANISMI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34

Per favorire la partecipazione comunitaria al conseguimento dei fini propri della Scuola Materna, di cui all'art. 5 del presente Statuto, possono essere costituiti organismi collegiali di partecipazione, secondo criteri stabiliti dal regolamento.

TITOLO NONO

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35

Il presente Statuto modifica e sostituisce il precedente e le modifiche hanno efficacia dal momento della sua approvazione.

Art. 36

Le modifiche allo Statuto Sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare può essere proposto:

- dai Soci Fondatori;
- dal Comitato di Gestione;
- dai Soci Aggregati, che rappresentino almeno due terzi di quelli iscritti nel libro dei Soci.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati, su proposta:

Scuola dell'Infanzia "Paolo VI"
Piazza degli Alpini, 8
36060 – MOLVENA (VI)

Tel. 0424 470432
Fax. 0424 470432
paolovimolvena@interfree.it

- dei Soci Fondatori in carica;
- del Comitato di Gestione;
- di almeno metà degli Associati.

Eventuali attività esistenti al momento dello scioglimento saranno devolute ad Enti di analoga natura o a fini assistenziali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'Associazione il giorno 18 giugno 1998, presso la Scuola dell'Infanzia Paolo VI a Molvena.

Il presente Statuto è stato registrato a Bassano del Grappa il giorno 25 giugno 1998 con riferimenti N. 2771 Mod. 3.